REGOLAMENTO (CEE) N. 580/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1992

che stabilisce, per il periodo 1° marzo-30 giugno 1992, talune modalità del regime di preferenze generalizzate applicabili nel settore delle uova e del pollame in seguito all'attuazione degli accordi intermedi conclusi con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante per il 1991 riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3588/91 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91, modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92 (3), proroga al 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il 16 dicembre 1991 sono stati firmati accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro; che, in attesa che tali accordi entrino in vigore, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza dal 1° marzo 1992, accordi provvisori conclusi con i suddetti paesi, di seguito denominati « accordi provvisori »;

considerando che le modalità d'applicazione di detti accordi sono state definite dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 518/92 (4), (CEE) n. 519/92 (5) e (CEE) n. 520/92 (6), recanti modalità di applicazione degli accordi conclusi rispettivamente con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, nonché, per quanto riguarda i settori delle uova e del pollame, dal regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione per il settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia (7);

considerando che, ai sensi del precitato regolamento (CEE) n. 3834/90 e in particolare dell'articolo 2, paragrafo 2, il beneficio del regime preferenziale generalizzato doveva essere accordato alla Polonia, all'Ungheria e alla Cecoslovacchia soltanto fino al conferimento di concessioni tariffarie nel quadro dei predetti accordi; che gli accordi in parola prevedono concessioni tariffarie nei settori delle uova e del pollame ed enunciano, nel protocollo n. VII, l'intenzione di non applicare più a questi paesi il regime delle preferenze generalizzate;

considerando che, in tali circostanze, nel momento in cui diventano applicabili le concessioni tariffarie di cui sopra e in attesa di una soluzione definitiva del problema in sede di Consiglio, è necessario predisporre che le richieste presentate in virtù del regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (8), per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 1992, siano prese in considerazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 579/92 e che i quantitativi previsti dal primo di tali regolamenti siano debitamente ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le richieste di titoli d'importazione per i prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria e della Cecoslovacchia, inoltrate tra il 1° e il 10 marzo 1992 a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3809/91, si considerano presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 579/92, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia e sono pertanto soggette alle disposizioni di quest'ultimo regolamento.

2. In deroga al disposto dell'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3809/91, i quantitativi da importare nel periodo 1° marzo-30 giugno 1992 sono fissati a 60 t per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0020 e a 100 t per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0025.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.
(2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(6) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(7) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione